

Contributi rette case di riposo e strutture protette

L'Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno a prevenire, il più ampiamente possibile il ricorso all'istituzionalizzazione, soprattutto attraverso il potenziamento dei servizi alternativi al ricovero.

Si prevede tuttavia l'intervento a parziale copertura della retta di ospitalità della casa di Riposo. L'intervento è prevedibile nel caso che il reddito del soggetto e le eventuali quote dovute dai parenti tenuti agli alimenti risultino insufficienti a coprire la retta di ospitalità.

Chi può usufruire dell'integrazione

Le persone i cui redditi e/o beni mobili non siano sufficienti a coprire la retta di ricovero e non abbiano famigliari tenuti per legge all'obbligo degli alimenti (art 433 codice civile) o che gli stessi non siano in grado di provvedere.

Qualora esistano congiunti di cui all'art. 433 del Codice Civile in grado di provvedere, gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente al suo mantenimento, in relazione alle accertate e reali possibilità economiche di ciascuno di essi, secondo le priorità previste dal sopra richiamato articolo del C.C e dal Regolamento Comunale. Coloro che sono proprietari di immobili non possono richiedere l'integrazione economica del Comune.

Criteri per conteggio quote a carico dei famigliari

Il conteggio viene effettuato con le seguenti modalità:

- si considerano i redditi ISEE del famigliare e dei componenti il nucleo (se contemplati dall'art. 433 del C.C);

* figli, generi e nuore 100% (ed eventuali genitori);

* nipoti in linea diretta e fratelli 50%

- dalla somma dei redditi così ricavati viene detratta la cifra corrispondente al minimo vitale dell'anno di riferimento corrispondente ai componenti tenuti all'obbligo e delle relative persone a carico (anche in quota parte);

- il risultato viene moltiplicato per una percentuale fissa del 25% ricavando il contributo annuo richiesto che viene suddiviso in quote mensili.